

# REGOLAMENTO ASSOLIRICA

Maggio 2022

## **Art. 1 – Sedi regionali** *(da art. 3 e art. 22 Statuto)*

In ottemperanza alla legge 4/2013, Assolirica si impegna entro la fine 2022 a stabilire 3 Sedi Regionali su territorio nazionale aggiuntive alla sede legale attuale di via Arezzo 1, 00161 ROMA

## **Art. 2 – Requisiti di ammissione e documentazione necessaria** *(da art. 9 Statuto)*

**a)** I requisiti di ammissione ad Assolirica consistono in:

1 Presentazione iscrizione FPLS Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo ex-ENPALS: numero e data iscrizione (ad eccezione dei soci Junior che non abbiano un inizio di carriera lavorativa)

2 Per i non iscritti all'ex ENPALS e per gli artisti stranieri valgono i principi di chiara fama e riconoscibilità professionale.

**b)** Le professionalità che possono richiedere ammissione ad Assolirica sono:

Cantante Lirico Solista, Direttore d'Orchestra, Maestro di coro, Maestro Collaboratore al Pianoforte, Compositore, Librettista, Regista, Scenografo, Costumista, Coreografo, Light Designer, Assistenti freelance, Strumentisti autonomi.

**c)** Le adeguate conoscenze, competenze e abilità nel settore del teatro lirico, di cui all'art.9 dello Statuto, sono vagliate dal Direttivo in carica, eventualmente in sinergia con il Comitato Scientifico, all'atto della richiesta di iscrizione.

### **Art. 3 – Livellamento Soci e altre Categorie di Soci** (da art. 7 Statuto)

**a)** Tutti i Soci di qualsiasi categoria hanno diritto di usufruire dei servizi della Associazione. Questi sono:

1 Soci Ordinari - Team Musicale e Creativo: elettori e votanti il bilancio annuale.

1 bis Viene nominato coordinatore del gruppo soci “Musicisti e Team Creativi” (MTC) il consigliere con più voti del gruppo MTC che ogni biennio sarà eletto nel Consiglio Direttivo (come da lettera “o” dell’Articolo 6 del Regolamento). Il gruppo ha facoltà di riunirsi autonomamente, secondo le esigenze manifestate dai soci, in Assemblee indette dal coordinatore

2 Soci Junior: non elettori e non votanti il bilancio annuale;

3 Soci Onorari: non elettori e non votanti il bilancio annuale;

4 Soci Sostenitori: non elettori e non votanti il bilancio annuale.

### **Art. 4 – Quota Associativa** (da art. 7, art. 8 e art. 12 Statuto)

**a)** La quota sociale minima annuale per i Soci ordinari è fissata in 50 €, fatte salvo eccezioni contingenti valutate di volta in volta dal Direttivo. La quota sociale annuale non ha limite massimo.

1 I Soci onorari non pagano quota sociale.

2 I Soci Junior pagano mezza quota sociale minima annuale.

3 I Soci Sostenitori contribuiscono con quota libera, che parta dalla metà della quota sociale minima annuale dei Soci ordinari.

4 Gli Altri aderenti (Artisti europei ospiti) pagano mezza quota sociale minima annuale

## **Art. 5 – Assemblea Soci** *(da art. 16 Statuto)*

- a)** L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati.
- b)** Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate almeno 20 giorni prima della data fissata, utilizzando tutti gli strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni.
- c)** Ogni socio ha diritto a un solo voto. Le votazioni si fanno per alzata di mano.
- d)** In caso di impossibilità a presiedere all'Assemblea, ogni socio può delegare un altro Socio. Ogni Socio presente può mantenere max 2 deleghe.
- e)** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei votanti presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente (o del Vice, qualora il Presidente fosse assente) vale doppio. Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli Associati, anche se dissenzienti o assenti.

## **Art. 6 – Elezione e composizione del Consiglio Direttivo** *(da art. 17 Statuto)*

- a)** Hanno diritto di voto tutti i Soci Ordinari-Team Musicale e Creativo (TMC)
- b)** Hanno possibilità di candidarsi tutti i Soci Ordinari-TMC che abbiano maturato una anzianità associativa di almeno 6 mesi.
- c)** Le elezioni avverranno tramite gli strumenti telematici in possesso dell'Associazione ed avranno una durata massima di 4 giorni (96 ore).
- d)** Il termine ultimo delle elezioni dovrà cadere a non più di un mese e a non meno di una settimana di tempo dalla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.
- e)** I nomi dei candidati dovranno essere comunicati ai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni.
- f)** Tutti gli aventi diritto potranno votare fino ad un massimo di 3 preferenze. Il voto è segreto.

- g)** Affinché le elezioni siano valide dovrà votare almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- h)** Non potrà essere eletto alcun candidato che non superi lo sbarramento del 5% dei votanti effettivi.
- i)** Al Collegio dei Probiviri ancora in carica viene affidata la gestione delle Elezioni del Consiglio direttivo.
- l)** Il Consiglio Direttivo, per essere valido, deve essere formato da almeno 5, fino ad un massimo di 9, candidati.
- m)** Una volta eletti e nominati nel Consiglio Direttivo tutti i primi nove possibili candidati, nel caso della sussistenza di una lista ulteriore di non eletti sopra la soglia di sbarramento del 5%, e qualora alcuni componenti il Direttivo rinuncino al proprio incarico nel biennio del mandato, o vengano a mancare per altri motivi, si andrà a scorrere fino ad esaurimento la lista degli ammessi, non eletti in prima battuta, sopra la soglia del 5 % (eccetto che per gli eventuali componenti il TMC, esclusi dalla soglia di sbarramento).
- n)** Dal momento in cui si dovesse verificare la situazione di non poter più raggiungere il numero minimo di 5 consiglieri per comporre il Consiglio Direttivo, verranno indette da allora, entro un tempo massimo di 45 giorni, nuove elezioni.
- o)** Indipendentemente dall'esito del voto verrà comunque eletto (se candidato) il rappresentante con più voti appartenente al gruppo Soci ordinari "Team musicale e creativo".
- p)** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al bimestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.
- q)** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei componenti.
- r)** Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali sono conservati agli atti e pubblicate sul sito dell'Associazione.
- s)** Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate almeno 3 giorni prima della data fissata.
- t)** Nell'esercizio delle funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

## **Art. 7 – Elezione e composizione del Collegio de Probiviri** *(da art. 21 Statuto)*

- a)** Le elezioni del Consiglio dei Probiviri avverranno tramite gli strumenti telematici in possesso dell'Associazione ed avranno una durata massima di 2 giorni (48 ore) coordinata dal referente informatico individuato dal Consiglio direttivo.
- b)** Il termine ultimo delle elezioni dovrà cadere a non meno di una settimana dalla fine delle elezioni del nuovo Consiglio direttivo.
- c)** I nomi dei candidati dovranno essere comunicati ai Soci almeno 17 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni, contestualmente al termine ultimo per la comunicazione dei Candidati del Consiglio direttivo: questo per consentire di verificare che non si sovrappongano candidature in entrambi gli organi e per poter far gestire, al dimissionario Collegio in Carica, la gestione delle elezioni del nuovo Consiglio direttivo *(art. 6, "i" del Regolamento)*
- d)** Tutti gli aventi diritto potranno votare fino ad un massimo di 2 preferenze. Il voto è segreto.
- e)** Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti aventi diritto.
- f)** Non c'è alcuna quota di sbarramento per l'elezione dei componenti il Collegio
- g)** Il Collegio dei Probiviri, per essere valido, deve essere formato da almeno 3, (fino ad un massimo di 5), candidati eletti tra i Soci ordinari con almeno 4 anni di anzianità associativa o da candidati esterni con competenze in ambito associativo o giuridico *(art. 21 Statuto)*.
- h)** Una volta eletti e nominati nel Collegio dei Probiviri tutti i primi cinque possibili candidati, nel caso della sussistenza di una lista ulteriore di non eletti, e qualora alcuni componenti il Collegio rinuncino al proprio incarico nel biennio del mandato, o vengano a mancare per altri motivi, si andrà a scorrere, fino ad esaurimento, la lista degli ammessi, fino alla sussistenza di 3 componenti.
- i)** Dal momento in cui si dovesse verificare la situazione di non poter più raggiungere il numero minimo di 3 componenti, verranno indette da allora, entro 30 giorni, nuove elezioni ed il Collegio sarà formato nel frattempo dai componenti rimanenti, con l'integrazione momentanea di uno o più Soci onorari che accettino di assumere la carica nei giorni di vacanza.

## **Art. 8 - Modifica del Regolamento (da art. 17 Statuto)**

- a)** Il Regolamento può essere costantemente modificato, aggiornato e corretto dal Consiglio direttivo (e reso noto nelle sue eventuali modifiche ai Soci tramite comunicazioni ufficiali via mail e pubblicazione aggiornata sul Sito dell'Associazione), eccetto che nel periodo compreso tra l'Assemblea ordinaria precedente le elezioni e le elezioni stesse.
- b)** Le modifiche del Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei 3/4 (75 %) e non semplice.